

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1960

(73^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni » (268) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>ff. relatore</i> . . .	Pag. 1187, 1189
BERTOLI	1187, 1188
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1188
DE LUCA	1188
MOTT	1188
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1188
PIOLA	1188
RESTAGNO	1188

« Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo » (784-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1184, 1185
BERTOLI	1184, 1185
PIOLA	1185
RUGGERI	1184
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	1184

« Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1084) (*D'iniziativa dei deputati Giannantonio e Russo Vincenzo*) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1185, 1186
BERTOLI	1186
DE LUCA, <i>relatore</i>	1185, 1186
FORTUNATI	1186
MOTT	1186

« Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali » (1103) (*D'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1190, 1192, 1193, 1194
BERTOLI	1194

PIOLA, *relatore* . Pag. 1190, 1191, 1192, 1193
 RUGGERI 1191, 1192, 1193
 TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 1191, 1192,
 1193, 1194

« Modifiche in materia di tasse di radio-
 diffusione » (1173) (Seguito della discussione e
 approvazione):

PRESIDENTE 1194, 1197, 1198
 FORTUNATI 1195
 PIOLA, *relatore* 1194, 1197, 1198
 RODA 1195, 1197
 TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 1196,
 1197, 1198

« Integrazione della legge 15 dicembre 1959,
 n. 1089, sullo stato e avanzamento degli uffi-
 ciali della Guardia di finanza » (1231) (Ap-
 provato dalla Camera dei deputati) (Discus-
 sione e approvazione):

PRESIDENTE 1182, 1183
 FORTUNATI 1182, 1183
 PIOLA, *relatore* 1182, 1183

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Arculi, Bertoli,
 Bertone, Conti, De Luca Angelo, Fortunati,
 Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mott,
 Parri, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnoli e Val-
 marana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
 del Regolamento, il senatore Braccesi è so-
 stituito dal senatore Restagno.

Intervengono il Ministro delle finanze Tra-
 buccchi e i Sottosegretari di Stato per le fi-
 nanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

VALMARANA f.f., Segretario leg-
 ge il processo verbale della seduta preceden-
 te, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di
 legge: « Integrazione della legge 15 dicem-
 bre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanza-
 mento degli ufficiali della Guardia di fi-
 nanza » (1231) (Approvato dalla Camera
 dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
 reca la discussione del disegno di legge: « In-
 tegrazione della legge 15 dicembre 1959,

n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli
 ufficiali della Guardia di finanza », già ap-
 provato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *relatore*. La legge 15 dicem-
 bre 1959, n. 1089, ha, fra l'altro, innovato in
 materia di periodi minimi di comando richie-
 sti ai fini dell'avanzamento e ha dovuto det-
 tare norme transitorie per i primi due anni
 di applicazione delle legge stessa. Purtroppo
 la nuova disciplina non ha contemplato
 tutti i casi: si è constatato infatti che alcuni
 ufficiali non erano in grado di acquisire nè
 i nuovi periodi minimi prescritti dalla legge
 n. 1089, nè quelli della legge antecedente,
 che per effetto delle disposizioni transitorie
 continuano a spiegare la loro efficacia fino
 al 31 dicembre 1961.

La lacuna si è determinata, come rileva
 la relazione governativa, dal fatto che es-
 sendo stati aumentati gli organici della
 Guardia con legge 23 aprile 1959, n. 189, si
 è determinato l'effetto di una maggiore spe-
 ditezza nell'avanzamento con minor perma-
 nenza nei gradi; ed essendo questa legge
 stata applicata pressochè contemporanea-
 mente a quella n. 1089 del dicembre di quel-
 l'anno, sono venuti alla ribalta, per la valu-
 tazione, numerosi ufficiali. Se non interve-
 nisse una norma la quale dettasse che per il
 tenente colonnello, il capitano ed il tenente
 il periodo minimo di comando è ridotto da
 due anni ad un anno, si genererebbe una
 sperequazione fra gruppi di ufficiali ed altri
 con evidente contraccolpo sull'assetto disci-
 plinare dell'organismo.

Si tratta di una ulteriore norma transi-
 toria che si aggiunge a quella della legge
 n. 1089.

Il provvedimento ha carattere di urgenza
 ed è ispirato a motivi di evidente equità.
 Visto quanto sopra, il relatore si permette di
 raccomandare l'approvazione del disegno di
 legge.

FORTUNATI. Il relatore afferma
 che si tratta di una norma transitoria, ma
 mi pare che nel testo approvato dalla Ca-
 mera dei deputati, a differenza del testo pro-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)73^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

posto dall'onorevole Jozzelli, vi è una norma permanente e una norma transitoria. La norma permanente è contenuta nell'articolo 1.

P I O L A , *relatore*. Nell'articolo 1 si dice: « Fino al 31 dicembre 1961 ».

F O R T U N A T I . E allora, la limitazione contenuta nell'articolo 2 a che vale?

P I O L A , *relatore*. Si riferisce soltanto agli ufficiali esclusi, per non aver compiuto il prescritto periodo di comando, dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote stabilite per la formazione dei quadri normali di avanzamento successivi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, ma che alla data di determinazione delle aliquote medesime avevano compiuto almeno un anno al comando o negli incarichi.

P R E S I D E N T E . Quindi non è che abbia carattere permanente; si riferisce agli ufficiali di quel gruppo.

F O R T U N A T I . L'articolo 1 si applica nei confronti di ufficiali che non erano stati inclusi, non avevano partecipato al comando; quindi non avevano nè uno nè due anni di comando.

P I O L A , *relatore*. Si applica a un gruppo di ufficiali che non potevano raggiungere i due anni.

F O R T U N A T I . L'articolo 1 riguarda ufficiali che non sono stati mai presi in considerazione?

P I O L A , *relatore*. Sì, perchè secondo la vecchia legge avevano un determinato limite di comando; e siccome è stato aumentato l'organico, si è venuto ad accelerare il tempo delle promozioni in modo che costoro, che avrebbero potuto raggiungere i minimi di comando, non li possono più raggiungere perchè così è accelerata la carriera degli altri. Se non ci fosse stato l'aumento dell'organico questa legge non sarebbe stata necessaria.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un provvedimento che ha lo scopo di mettere a posto un numero ristretto di ufficiali.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1961, in sostituzione dei periodi minimi di comando di cui alla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani, e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, un anno di comando o di incarico previsti dalle disposizioni che regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 1089.

(È approvato).

Art. 2.

Agli ufficiali esclusi, per non aver compiuto il prescritto periodo di comando, dal novero dei parigrado da comprendere nelle aliquote stabilite per la formazione dei quadri normali di avanzamento successivi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, ma che alla data di determinazione delle aliquote medesime avevano compiuto almeno un anno al comando o negli incarichi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 24 dicembre 1959.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo » (784-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, relatore. Nella seduta del 7 luglio 1960 avevamo approvato un contributo di cinque milioni per esercizio finanziario all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60. La Camera esaminato il provvedimento propone di spostare l'inizio dell'erogazione dall'esercizio finanziario 1960-1961, con lo spostamento, naturalmente, del numero del relativo capitolo del bilancio che passa dal 90 al 102.

Come i colleghi della Commissione vedono lo spostamento della decorrenza modificato dalla Camera dei deputati non muta per nulla la sostanza del disegno di legge, che è quella di dare un contributo annuo, come viene dato a tutte le altre Associazioni d'arma, ai finanzieri in congedo.

Rivolgo quindi preghiera alla Commissione di voler approvare senz'altro il disegno di legge al suo esame.

BERTOLI. Mi pare che nella legge approvata ieri circa l'istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri, tra gli enti previsti ai quali devolvere i contributi era menzionata anche l'Associazione finanzieri in congedo. Tale Associazione, secondo le precisazioni chieste e fornite dal relatore senatore Piola, era inclusa tra gli enti che svolgono attività intese a sviluppare la personalità dei militari

SPAGNOLLI, relatore. Poichè è prevista la possibilità di erogare dei milioni a

degli enti che svolgono attività assistenziali in favore di determinate categorie di militari, tra i quali vi è anche l'Associazione per i finanzieri in congedo, non vedo perchè non si debba andare incontro alle necessità dei finanzieri, come d'altra parte si fa, per esempio, in favore dell'Associazione alpini, eccetera...

RUGGERI. ... non si fa per l'Associazione dei partigiani, che pure è un ente morale...

PRESIDENTE. Ma non è un'Associazione d'arma.

SPAGNOLLI, relatore. Si è provveduto per l'Associazione dei finanzieri in quanto è stato accertato che non aveva alcuna sovvenzione. E poichè, come è noto, questi enti morali non riescono a far quadrare i loro modesti bilanci con le somme che raccolgono attraverso le quote dei soci, si provvede ad assegnare loro un contributo.

BERTOLI. Ma la facoltà di assegnare i contributi versati al Fondo di assistenza per i finanzieri e da questo all'Associazione dei finanzieri in congedo — che è uno degli enti indicati dall'articolo 2 del disegno di legge approvato dalla nostra Commissione ieri mattina — non è più una facoltà nostra, ma dal Consiglio di amministrazione del Fondo

SPAGNOLLI, relatore. Prego il senatore Bertoli di tener presente che l'articolo 1 del disegno di legge in esame dice che all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo possono — e non devono — essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di 5 milioni per esercizio finanziario: ora prima di dare una eventuale ulteriore sovvenzione, il Consiglio d'amministrazione del Fondo di assistenza per i finanzieri avrà esaminato attentamente se l'Associazione dei finanzieri in congedo si trova nella necessità o meno di ottenere il contributo.

PRESIDENTE. La cernita che dovremmo fare noi la faranno i dirigenti del Fondo di assistenza.

B E R T O L I . A me pare che non vi sia coordinamento tra questa e l'altra legge approvata ieri. È vero che non è il caso di discutere tanto per una così esigua somma, ma mi sembra ingiusto lasciare la facoltà di dare o non dare a favore dell'Associazione dei finanzieri in congedo al Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza per i finanzieri. Comunque non mi oppongo alla approvazione del disegno di legge.

P I O L A . Possiamo esser sicuri che il Fondo non impiegherà male i suoi denari e certamente prima di darli il Consiglio d'amministrazione farà i dovuti accertamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

La spesa di lire 5.000.000 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1960-1961, a carico dello stanziamento del capitolo 102 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Giannantonio e Russo Vincenzo: « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1084) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Di Giannantonio e Russo Vincenzo: « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi è stato istituito con decreto 11 ottobre 1934 con lo scopo di assistere i ciechi, specie i ciechi di guerra, e di fornire a quelli idonei una possibilità di lavoro.

Si tratta di un ente di diritto pubblico, soggetto alla tutela del Ministero dell'interno; con la legge istitutiva detto Ente fu equiparato all'Opera nazionale orfani di guerra. Come sapete, l'Ente nazionale orfani di guerra è esente da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale ed è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale. Con questa equiparazione, l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ha ottenuto tutte le facilitazioni in materia fiscale.

Le notizie sull'attività dell'Ente che io posso fornire sono queste: l'Ente attualmente assiste 190 ciechi in tutta Italia, nelle scuole che forniscono loro lavoro.

P R E S I D E N T E . 190 ciechi sono pochi...

D E L U C A , *relatore*. Sono quelli che ottengono lavoro presso i laboratori dell'Ente

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

73ª SEDUTA (13 ottobre 1960)

che si trovano a Milano, a Roma, a Firenze, dove c'è pure un calzaturificio che fornisce calzature ai Ministeri e anche ad altri enti; ha dei laboratori per la lavorazione del metallo a Milano; a Bari possiede un laboratorio per la lavorazione di tappeti di cocco, ricopertura di sedie, eccetera. L'attività di questi lavoratori è a carattere artigianale, e non potrebbe esser diversamente perchè i ciechi non possono convenientemente occuparsi di un'industria. Quindi quest'attività artigiana fa sì che il lavoro è ridotto e il costo di produzione elevato in confronto di produzioni similari. Comunque l'Ente ha un giro d'affari discreto e in base alla legge istituita alcune Amministrazioni dello Stato ed enti parastatali sono tenuti a riservare a questo Ente una quota delle forniture, per quanto si riferisce alle sue produzioni. Le Amministrazioni dello Stato praticamente debbono riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi il 15 per cento di tutte le forniture dello Stato, per quanto è possibile.

Ora il disegno di legge che si sottopone all'esame e all'eventuale approvazione di questa Commissione, concerne la proroga delle esenzioni fiscali, che è stata ripetutamente concessa all'Ente stesso dal 1934 in poi.

La legge originaria aveva la validità di dieci anni. Ci sono state altre proroghe, e l'ultima è scaduta il 1° gennaio 1960. Il disegno di legge che propone la concessione di una ulteriore proroga quinquennale di queste agevolazioni fiscali è stato già approvato dalla Camera dei deputati; ora è sottoposto alla nostra approvazione. Io sarei del parere, dal momento che c'è questa equiparazione all'Opera nazionale orfani di guerra, poichè l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi esplica un'attività realmente meritevole di ogni considerazione e di ogni aiuto e tenuto conto, appunto, del lavoro che fanno i ciechi, che è poi certamente di natura ridotta e quindi con costi di produzione elevati cui ho eccennato, di concedere le agevolazioni fiscali a carattere permanente. Ma se noi vogliamo concedere soltanto la proroga, io mi rimetto alla Commissione.

BERTOLI. Vorrei sapere qualcosa di più a proposito di questo Ente.

I 190 ciechi che lavorano sono quali risultano all'ultima data? Il numero è sempre stato lo stesso o c'è stata una variazione? L'Ente sta decadendo o incrementandosi?

DE LUCA, *relatore*. No, si incrementa. Io so che l'attività produttiva è sempre continua.

FORTUNATI. In conclusione, non si tratta di un Ente nazionale di lavoro per i ciechi: è un gruppo di ciechi che lavora.

MOTT. C'è stata anche una trasmissione alla TV in proposito. Quando i ciechi sono stati resi abili al lavoro, c'è sempre qualcuno che se ne va per conto suo.

BERTOLI. A quanto ammonta il bilancio?

DE LUCA, *relatore*. Potrei fornire soltanto una cifra alla Commissione. Nell'ultimo anno vi è stata una fornitura di materiale ai Ministeri per lire 700.000.000; ossia la quota del 15 per cento riservata dalle amministrazioni all'Ente è stata di lire 700 milioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1959 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, e 18 luglio 1956, n. 736, hanno vigore, con effetto dal 1° gennaio 1960, fino al 31 dicembre 1964.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni » (268)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ».

Data la momentanea assenza del relatore, senatore Braccesi, se non si fanno osservazioni, assumerò io stesso l'incarico di relatore.

Come i colleghi ricorderanno, sul provvedimento in esame fu iniziata la discussione nella seduta del 21 gennaio del corrente anno. Il relatore Braccesi, esposte le ragioni del provvedimento, ne propose l'approvazione. Dopo breve dibattito il seguito della discussione fu rinviato per chiarire un dubbio avanzato dal senatore Trabucchi circa la garanzia delle cartelle fondiari che l'Istituto è autorizzato ad emettere.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, già abilitato a svolgere operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio delle province piemontesi, nonché in numerosi comuni delle province della Liguria e della Lombardia, ha chiesto che la propria sezione « Credito fondiario » sia autorizzata con apposito provvedimento legislativo ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento, fruendo del concorso statale nel pagamento degli interessi, nonché delle particolari agevolazioni fiscali, già in vigore per gli Istituti speciali di credito agrario.

In tal modo l'Istituto bancario San Paolo di Torino potrà a sua volta andare incontro ad una aspirazione da lungo tempo manifestata dalla sua numerosa clientela agricola.

Allo scopo poi di procurarsi le necessarie disponibilità di denaro liquido con una forma tecnicamente idonea, avuto riguardo alla lunga durata delle operazioni di credito agrario di miglioramento, l'Istituto intende avvalersi dell'emissione di cartelle fondiari ed è per questo che ha ritenuto opportuno di appoggiare le operazioni medesime, anziché alla azienda bancaria, alla propria Sezione di credito fondiario, le cui cartelle trovano già agevole collocamento fra il pubblico.

Inoltre per lo svolgimento delle operazioni di credito agrario di miglioramento, la sezione di credito fondiario costituirà una separata gestione amministrativo-contabile, dotata di uno speciale fondo di garanzia, distinto dal patrimonio della sezione stessa.

Infine, informo i colleghi che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 23 maggio 1957, ha espresso sull'argomento parere favorevole. Da parte mia considerando, dopo quanto ho detto, chiariti i dubbi prospettati nella precedente seduta, non rimane che di raccomandare alla Commissione di dare il conforto della propria approvazione al disegno di legge portato al suo esame.

B E R T O L I. Ho ancora molti dubbi su questo provvedimento. Ho l'impressione — e lo dico chiaramente — che in conseguenza della attività che svolgono, le banche cer-

chino di estendere il loro campo d'azione invadendo anche il campo degli istituti specializzati in questi tipi di operazioni e credo che in tal modo non si faccia nemmeno il bene e l'interesse degli agricoltori se noi estendiamo questa facoltà alle altre banche.

Si tratta poi di operazioni assai delicate e tanto per darvene un'idea vi riferirò i dati da me raccolti presso il Banco di Napoli. Nel 1959 per credito di esercizio agrario erano stati stanziati 45 miliardi, che sono stati frazionati in interventi i cui importi unitari non hanno superato le 340 mila lire. Su 1.200 mutui concessi nello stesso anno per operazioni di credito agrario di miglioramento, la media è stata di 2 milioni e 400 mila lire per operazione; ed ancora: su 1.600 mutui destinati alla formazione della piccola proprietà contadina, 1.300 di essi non hanno superato la quota di 2 milioni di lire.

Aggiungo che per fare un tale lavoro occorre una attrezzatura particolare.

P I O L A. Ma il Banco di San Paolo ha già la necessaria attrezzatura.

B E R T O L I Se la chiede adesso vuol dire che non l'ha. Ho quindi molta perplessità. Vorrei raccomandare al Governo di non estendere e non moltiplicare queste autorizzazioni, perchè, ripeto, non facciamo nemmeno il bene degli agricoltori. Si tratta di banche che avendo bisogno di fare investimenti del loro denaro chiedono autorizzazioni a svolgere attività collaterali, per le quali vi sono molti istituti specializzati.

R E S T A G N O. Faccio presente che l'Istituto San Paolo è un ente di diritto pubblico, sullo stesso piano del Banco di Sicilia, del Monte dei Paschi, della Banca nazionale del lavoro. È un Istituto bancario che ha quattro secoli di vita, che svolge il suo lavoro in un vastissimo raggio, sia in Piemonte che in Liguria ed in Lombardia. Mi sembra quindi che la richiesta sia più che giustificata.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Voglio aggiungere, a titolo informativo, che la richiesta di compiere

anche operazioni di credito agrario di esercizio ed operazioni di credito agrario di miglioramento è venuta proprio dagli interessati, cioè dagli agricoltori, perchè più denaro c'è a disposizione del credito di miglioramento e più, naturalmente, vi è possibilità di ottenere i fondi da parte degli agricoltori. D'altra parte questa autorizzazione l'abbiamo estesa a quasi tutti gli istituti di credito, ed anche alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e siccome l'Istituto di San Paolo è un istituto molto solido, mi sembra non sia il caso di negargli la richiesta autorizzazione. Vorrei infine aggiungere che l'Istituto bancario San Paolo esercita già il credito agrario e sarà molto utile se potrà effettuare anche operazioni di credito agrario di miglioramento.

M O T T. Vorrei solo dire che in una regione dove c'è un istituto solo che ha la possibilità di esercitare il credito agrario di miglioramento non è affatto vero che riesca ad accentrare tutto il lavoro. Non appena un secondo istituto viene autorizzato a compiere le stesse operazioni, il lavoro viene non solo raddoppiato, ma addirittura moltiplicato e viene persino diminuito il tasso di interesse.

P I O L A. Mi associo a quanto ha detto il senatore Mott, perchè la concorrenza non può che generare l'incremento del credito di miglioramento e l'eventuale diminuzione di interessi.

P E C O R A R O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per conforto del senatore Bertoli avrei voluto dire quanto ha espresso il senatore Mott: cioè che allargando il raggio della concorrenza si ottiene anche un maggior numero di affari, a migliori condizioni, e quindi a tutto vantaggio degli interessati.

D E L U C A. Mi pare che nell'epoca in cui l'agricoltura è all'ordine del giorno si debba cercare di estendere il credito, non tanto per mettere a disposizione degli agricoltori del denaro, quanto per rimuovere tutte le pastoie delle banche per concedere in più larga misura il credito di miglioramento. Sarebbe quindi una vera ingiustizia se il

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

73ª SEDUTA (13 ottobre 1960)

Banco di San Paolo non avesse l'autorizzazione che ha chiesto e che gli spetta.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con citare il credito fondiario nelle provincie sede in Torino, in atto facoltizzato ad esercitare in cui ha proprie dipendenze, è autorizzato a compiere nelle provincie stesse, per mezzo della propria Sezione « Credito fondiario », le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

A fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo precedente, la Sezione « Credito fondiario » dell'Istituto bancario San Paolo di Torino potrà emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia di credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle cartelle fondiarie di cui al comma precedente non potrà superare il limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale Fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, l'Istituto bancario San Paolo di Torino dovrà all'uopo istituire presso la

Sezione predetta, costituendo le operazioni di credito agrario di miglioramento in separata gestione amministrativo-contabile.

(È approvato).

Art. 3.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, è integrato con la seguente nuova alinea: « La Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nelle provincie in cui l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha proprie dipendenze ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095, e 24 febbraio 1953, n. 101, è modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabilite dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « La Cassa di risparmio di Calabria » sono aggiunte le seguenti: « La Sezione autonoma per il credito agrario di

miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ».

Nel secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « Dalla Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige », sono aggiunte le seguenti: « e dalla Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ».

(È approvato).

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno approvate le modifiche allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino conseguenti all'emanazione della presente legge.

Con lo stesso decreto sarà stabilito l'ammontare dello speciale Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: « Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali » (1103) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Senato, con lettera 12 ottobre, in seguito a richiesta unanime della nostra Commissione,

m'informa di aver assegnato, alla Commissione stessa, in sede deliberante il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: « Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali », già approvato dalla Camera dei deputati e deferito per il solo esame alla 5ª Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. La legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e successive modificazioni, prescrive che ogni qualvolta il proprietario della merce abbia necessità di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti oppure di osservare speciali obblighi o norme, egli può agire a mezzo di un rappresentante spedizioniere autorizzato, oppure a mezzo di mandatario. Il rappresentante e il mandatario sono tenuti in via sussidiaria al pagamento dell'imposta doganale.

Il regolamento stabilisce a sua volta che l'esercizio di spedizioniere nelle dogane è sottoposto al rilascio di patente da parte dell'Intendente di finanza. Il rilascio di tale patente è subordinato non solo al possesso di requisiti di carattere generale — moralità, capacità giuridica e assenza di condanne con pena superiore a quelle di polizia, ma anche al possesso di titolo di studio (scuola media di 2° grado), ad un tirocinio di almeno due anni presso uno spedizioniere autorizzato e ad un favorevole esame pratico, davanti ad una speciale commissione. Infine lo spedizioniere deve prestare una cauzione.

L'Intendente di finanza è arbitro del rilascio della patente. Questa dura tre anni e può essere rinnovata, se sussistono le necessarie condizioni. Altre norme determinano i casi di sospensione e di espulsione.

Mi sono indugiato su queste norme per porre in rilievo che lo speditore autorizzato svolge un'attività pubblica di collaborazione con le Dogane ed ha speciali doveri, il cui adempimento è sottoposto a speciale vigilanza.

Il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Spadazzi e di altri deputati, già approvato dalla Camera, si propone di sanzionare in diritto la situazione di fatto che

caratterizza l'attività della categoria degli revole Spadazzi e di altri deputati, già اسپدزيونieri. I 16 articoli saranno singolarmente esaminati durante la discussione.

Dico subito, peraltro, che la legge appare articolata con molta fretta e poca precisione, pur affermando che dato il suo oggetto e le sue finalità può ottenere, con opportune modificazioni, l'approvazione della Commissione, salvo, a mio parere, l'articolo 16 di cui parlerò a parte.

Sostanzialmente si crea un albo degli spedizionieri e si stabilisce che l'iscrizione ad esso sia condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività; si sancisce l'obbligatorietà dell'ufficio; si impone il segreto professionale verso terzi; si creano i consigli locali e nazionali determinando le loro competenze; si dettano norme disciplinari e si determina la quota annua da pagarsi da ciascun iscritto, destinata a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi.

Il complesso di queste norme non conferisce agli spedizionieri un'autonomia che possa pregiudicare gli interessi dell'Amministrazione, nè menoma quei poteri che la vigente legislazione attribuisce agli organi dell'Amministrazione finanziaria in materia di abilitazione, accreditamento e disciplina degli spedizionieri doganali. In sostanza, rimane inalterato il carattere fiduciario del rapporto intercorrente fra l'Amministrazione e gli spedizionieri. Occorrerà, peraltro, apportare alcune modificazioni agli articoli per assicurare la vigilanza del Ministero delle finanze.

Un particolare esame richiede l'articolo 16. Infatti, l'articolo 16 crea un fondo di carattere previdenziale, senza almeno determinare l'entità delle quote che devono pagare gli iscritti, perchè queste quote è altresì vero che dovrebbero riportarsi al numero delle bollette che ciascun spedizioniere rilascia, ma il numero delle bollette è indeterminato e indeterminabile, per modo che non vi è fissata una quota di contributi come vi è, viceversa, per l'articolo 15; inoltre si deferisce il tutto a un regolamento nel quale dovrebbero essere previste anche delle sanzioni, che invece per regolamento non possono essere stabilite.

Pertanto il vostro relatore è favorevole al disegno di legge, anche se non perfetto, fino all'articolo 15 compreso; è contrario all'articolo 16 che pecca d'incostituzionalità e inoltre lascia insoluto il problema se queste 250 lire per bolletta possano essere trasferite dagli spedizionieri al proprietario della merce; il che naturalmente porterebbe dei gravi inconvenienti in rapporto al costo delle operazioni doganali

Quello che ho detto è conforme al parere dato dalla Commissione di giustizia.

R U G G E R I , Vorrei alcune informazioni riguardo alla funzione degli spedizionieri doganali nell'ambito portuale. Mi pare che qui andiamo incontro a una formazione corporativa, o peggio. Da chi vengono nominati questi spedizionieri? Cioè, l'albo da chi è formato? È formato da un Consiglio composto da tre spedizionieri doganali, i quali decidono chi dovrà far parte dell'albo. Ora questo disegno di legge mi lascia perplesso. Adesso non sarei pronto neanche a criticare fino in fondo questo aspetto della formazione dell'albo, perchè nell'ambito portuale la spedizione doganale ha un'infinità di interferenze, deve esaminare diversi problemi, deve conciliare anche diversi interessi: dell'armatore, del ricevitore, degli scaricatori, dei piloti. È tutto un problema vasto, si tratta di tanti interessi vari che, in fondo, vengono riassunti dall'azione dello spedizioniere doganale, sia in arrivo che in partenza. Ora che questi spedizionieri vengano nominati esclusivamente da loro stessi e da un Consiglio composto dagli spedizionieri stessi, mi pare una cosa un po' pericolosa.

Ancora un chiarimento; nel disegno di legge non è precisato chi forma l'albo comparimentale.

P I O L A , *relatore*. L'articolo 8 istituisce il Consiglio compartimentale.

R U G G E R I . L'ammissione a questo albo a chi viene concessa?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. È di diritto, in relazione all'articolo 1.

P I O L A , *relatore*. È di diritto per quelli che sono autorizzati.

R U G G E R I . Si può presentare qualsiasi spedizioniere alla dogana?

P I O L A , *relatore*. Nella prima parte della mia relazione, io ho accennato a tutte le disposizioni della legge doganale e del regolamento che stabilisce chi può essere spedizioniere autorizzato. In sostanza, è autorizzato a fare lo spedizioniere chi ottiene dall'Intendente di finanza, previo esame ed altre modalità, la relativa patente. Quindi questa autorizzazione viene concessa secondo la legge in atto, ed io ho osservato che la istituzione dell'albo non apporta alcuna modificazione (ed è per questo che il Governo, per quanto mi risulta, alla Camera dei deputati non si è opposto) alla posizione dello spedizioniere nei confronti dell'amministrazione doganale. Crea soltanto un albo e dice che colui il quale ha la patente dell'Intendente di finanza, previa l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla legge, deve essere iscritto all'albo degli spedizionieri.

Quindi la preoccupazione del senatore Ruggeri mi pare non debba sussistere.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Vorrei fare alcune osservazioni sulla formulazione del disegno di legge in esame: per esempio ho notato una piccola incongruenza tra l'articolo 1 e l'articolo 2.

Mentre l'articolo 1 dice infatti che agli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica, a norma della legislazione vigente, è riconosciuta competenza tecnica professionale, eccetera eccetera, l'articolo 2 stabilisce che il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali. E più oltre, lo stesso articolo dice che nessuno può essere ammesso alla professione di spedizioniere doganale se non è iscritto nell'apposito albo professionale.

Evidentemente si capisce il significato di quello che l'onorevole Spadazzi vuol dire, ma è certamente espresso male. È chiaro, e lo si deduce, che coloro i quali vengono cancellati o radiati dall'albo non possono più fare

gli spedizionieri. Sembrerebbe invece che si dovesse intendere che viene iscritto all'albo chi ha la patente, ma che ha la patente chi è iscritto all'albo.

P I O L A , *relatore*. La dizione non è bella, ma è anche per di più imprecisa. Mi sarei riservato, articolo per articolo, nel corso della discussione, nel caso che la proposta di legge dovesse ritornare alla Camera, di proporre le correzioni.

Personalmente ritengo che il provvedimento debba senz'altro tornare all'altro ramo del Parlamento, poichè la Commissione se non eliminerà, certamente modificherà sostanzialmente l'articolo 16.

P R E S I D E N T E . Anche l'articolo 2 dovrà essere modificato: è scritto infatti che agli spedizionieri doganali è riconosciuta competenza tecnica professionale nelle materie fiscali, merceologica, valutaria o quanto altro si riferisce al campo doganale, il che sarebbe come dire che agli avvocati ammessi agli albi professionali viene riconosciuta la competenza di interpretare il Codice o di esercitare la professione forense.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. È tutto da rivedere e da correggere. Siccome non vedo la possibilità che la Commissione approvi questa mattina il disegno di legge proposto dal deputato Spadazzi ed altri, riterrei opportuno ed utile pregare il senatore Piola di studiare il modo di renderlo più accettabile anche nella formulazione dei concetti, i quali possono anche essere giusti, mentre la formulazione relativa deve essere senz'altro modificata. Per esempio mi permetterei ancora di osservare e sottolineare che non si può ammettere che sia il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali a redigere la tariffa per le prestazioni professionali, poichè bisognerebbe, per lo meno, che questa tariffa avesse anche la sanzione del Ministero delle finanze. Sono, è vero, ben disposto a riconoscere l'opera di questi nostri collaboratori, ma bisogna che questi collaboratori non vadano oltre la collaborazione che devono prestare all'Amministrazione finanziaria.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)73^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

PIOLA, *relatore*. Se il signor Ministro volesse esprimermi le sue osservazioni, esse mi sarebbero utili per lo studio e il coordinamento di tutta la materia trattata dalla proposta di legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Senz'altro. La stessa osservazione debbo fare per l'articolo 11, il cui disposto è ancora più grave, in quanto è scritto che ogni Consiglio compartimentale fisserà i corrispettivi nella tariffa per le prestazioni degli spedizionieri, quando si sa che gli onorari anche per le altre professioni, sono soggetti ad approvazione degli organi superiori. Sono sì del parere di lasciare ampia libertà agli organi professionali, che sono certamente ottimi, ma non possiamo lasciare loro completa autonomia in una materia che non è tutta di loro competenza.

Dobbiamo altresì guardare come sono formati questi Consigli compartimentali: benissimo che siano elettivi e quindi che tutti possano esservi ammessi; ma se il Consiglio deve svolgere funzioni particolari in materia doganale allora bisogna, secondo me, che per la parte disciplinare sia ammesso un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria. Così come il procuratore della Repubblica può domandare la cancellazione di un avvocato, anche l'Amministrazione finanziaria, potrebbe chiedere l'iniziativa di un procedimento nei confronti di uno spedizioniere, che venga meno ai suoi doveri.

Altra osservazione per il disposto dell'articolo 15. Non so se sia lecito e legittimo dire: gli iscritti all'albo debbono corrispondere una quota annua non superiore a tremila lire destinata a fronteggiare le spese di istituzione, eccetera; un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

PIOLA, *relatore*. Bisogna sapere chi farà il regolamento.

RUGGERI. Lo potrebbe fare l'Ufficio portuale del lavoro. Si tratta di monopolio di un servizio e chi lo controlla e lo disciplina al di fuori dell'amministrazione doganale è l'ufficio portuale del lavoro. Mi pare

che vi sia un'analogia con le compagnie portuali.

PRESIDENTE. Quello che ha accentuato il senatore Piola, e quello che desidero accentuare io stesso, è che si tratta di una associazione fondata con i contributi degli iscritti: bisogna però stare attenti che questi contributi non vengano a cadere sui privati.

L'articolo 16 dice che i contributi sono dovuti per ogni bolletta doganale emessa su dichiarazione scritta comunque presentata da spedizionieri doganali e non potranno eccedere le lire 250 per ciascuna bolletta; mi sembra proprio che chi pagherà il fondo gestione previdenziale sarà in definitiva il privato. Ora bisognerà proibire la rivalsa dello spedizioniere sul privato.

RUGGERI. Pienamente d'accordo.

PIOLA, *relatore*. L'articolo 16 o lo si cancella o lo si modifica, in quanto è costituzionale fissare in modo impreciso un contributo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Osservo ancora che non è regolata qui la posizione degli spedizionieri costituenti società; non sempre, infatti, gli spedizionieri sono persone fisiche.

RUGGERI. Però o il titolare o altre persone formanti la società sono in possesso della necessaria patente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Allora bisogna stabilire che la società deve avere o il titolare o un certo numero di persone in possesso di patente e che queste persone non sono liberi professionisti, ma sono dipendenti e rappresentanti di società che funzionano da spedizionieri. È necessario rivedere queste posizioni.

PIOLA, *relatore*. La posizione dei procuratori viene chiarita, poichè lo spedizioniere munito di patente può costituire una società: c'è nella nostra legge.

BERTOLI. Il procuratore di una società è una persona fisica. Può darsi che il direttore della Gondrand non sia spedizioniere, ma abbia a sua disposizione e dipendenza persone in possesso della patente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Bisogna che venga stabilito che colui che agisce come dipendente di una società di spedizioni deve avere una sua posizione nell'albo, perchè altrimenti non è un libero professionista, ma un dipendente.

Per concludere mi sembra che tutta la materia e la natura stessa del provvedimento all'esame della Commissione sia tale da dover venire attentamente esaminato, vagliato e modificato.

PRESIDENTE. Affidiamo dunque al relatore, senatore Piola, l'incarico di studiare e di mettere a punto — tenendo presenti le osservazioni del ministro Trabucchi e degli altri colleghi — la proposta di legge dell'onorevole Spadazzi

Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche in materia di tasse di radiodiffusione » (1173)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche in materia di tasse di radiodiffusione ».

Come avevamo stabilito la volta scorsa, il relatore senatore Piola darà alla Commissione alcune delucidazioni che gli erano state richieste.

PIOLA, *relatore*. Sarà bene fare il punto della discussione già iniziata. Nella relazione orale che io avevo fatta all'onorevole Commissione, mi ero basato su dei dati di massima, accennando che erano notizie delle quali non rispondevo, perchè erano state raccolte un po' affrettatamente, dato che l'incarico di relatore mi era stato conferito sol-

tanto nel tardo pomeriggio del giorno precedente.

Nella discussione che ne seguì è stata posta in rilievo l'importanza di questi dati, perchè il punto di partenza per stabilire il nuovo gettito, è proprio quello di conoscere il gettito passato.

Ora il gettito passato, contrariamente a quanto io avevo detto con la parola « sembra », si è così determinato: lire 2 miliardi 100.000.000 per la quota percentuale stabilita nel 2 per cento dalla legge del 1945; mentre io avevo affermato, sia pure dubitativamente, che il gettito passato era di lire 1.400.000.000. La quota fissa, invece, ha reso lire 1 miliardo 400 milioni.

Sulla base di questi dati, se noi portiamo la quota sui televisori completi al 5 per cento e cancelliamo le quote fisse, otterremo un gettito di lire 5.200.000.000. La differenza fra i tre miliardi e mezzo del precedente gettito, col passato sistema, e i cinque miliardi e duecento milioni del gettito presente, sulla base della nuova forma conglobata, sarebbe di lire 1.700.000.000, ossia corrisponderebbe, poco più poco meno, a quella necessità di copertura che si vuol ricavare da questo disegno di legge per il miglioramento delle competenze degli ufficiali.

Dico subito che in materia di copertura è necessario essere particolarmente severi e prudenti, e pertanto io propongo, se la Commissione approverà il principio generale della legge, che mi pare buono, conglobando cioè la tassa sul televisore finito, di aumentare però di 0,50 la quota del 5 per cento; per modo che la copertura necessaria venga a risultare effettivamente sufficiente.

Per il resto io mi richiamo alla relazione precedente e che era favorevole all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, date le sue finalità.

Nella passata discussione è affiorato anche un altro elemento: che uno dei vantaggi di questo disegno di legge sarà certamente quello di contenere le evasioni e di sottoporre (articolo 3) gli apparecchi a transistori a uno speciale contrassegno indicativo dell'avvenuto pagamento, in modo da poterne ricavare un gettito che oggi disgraziatamente non si

ricava. Ma è anche affiorato che potrebbe verificarsi il caso (per quanto io lo ritenga un caso-limite non molto esteso) che i privati operatori possano, con l'acquisto separato delle valvole — che non pagherebbero più nessuna tassa, col nuovo sistema — consegnare un apparecchio radoricevente o un televisore completo, e quindi eludere qualsiasi tassa. E a questo proposito l'osservazione era stata raccolta dall'onorevole Ministro, il quale si era riservato di presentare in una prossima seduta, che sarebbe quella odierna, un particolare emendamento.

R O D A . Io ho approfittato di una mia breve permanenza a Milano per prendere opportuni contatti con dei rivenditori per risolvere il dubbio che aveva suscitato qualche onorevole collega della Commissione, in merito alla possibilità di ovviare *in toto* allo spirito del disegno di legge completando gli apparecchi radoriceventi e televisori con le parti staccate che nel nuovo disegno di legge risultano indenni da una tassazione. Questa possibilità, che non è da escludere dal punto di vista tecnico, è stata esclusa dal punto di vista pratico. Non ci sarebbe la convenienza, stando ai rivenditori, di fare questo montaggio, specialmente per i moderni apparecchi televisivi; a parte il fatto che ciò richiederebbe una maestria considerevole, necessiterebbero dei macchinari che evidentemente possono avere soltanto poche aziende.

Quindi, per riassumere, io potrei essere tranquillo per quanto riguarda le possibilità di evasione. Per quanto riguarda le valvole invece la cosa è un po' diversa; per le valvole si potrebbe correre il rischio di vedere fatturato dalla ditta un apparecchio a valvole senza applicare il 5,50 per cento sull'apparecchio spoglio di valvole, e le valvole stesse consegnate materialmente a parte e magari montate nello stesso negozio sotto gli occhi di chi acquista.

Ora la domanda che io pongo anche al Ministro è questa: la incidenza del valore delle valvole nel complesso dell'apparecchio qual'è? A me risulta che la maggior parte del costo sia costituito dalle valvole. Allora di qui potrebbe derivare la convenienza di fat-

turare a parte il costo rappresentato dall'apparecchio senza valvole e consegnare le valvole a parte.

La frode è tanto più facile quando il controllo è difficile. Il controllo è difficilissimo negli apparecchi radoriceventi; diventa un po' meno difficile negli apparecchi televisivi.

E chi determina la frode? Noi sappiamo un dato certo; costo dell'apparecchio: x ; costo delle valvole y . Vediamo che differenza c'è tra x e y e vediamo se c'è la convenienza o meno a fatturare l'apparecchio senza valvole o l'apparecchio completo.

F O R T U N A T I . Qui non si tratta solo di valvole. Bisogna che noi stiamo attenti al significato delle parole. Se noi non stabiliamo che cosa si intende per « apparecchio », si darà luogo a continue contestazioni. Un congegno si può definire, in realtà, « apparecchio » da un punto di vista tecnico, quando è in grado di funzionare. Quindi se manca una qualsiasi cosa, un qualsiasi pezzo, per cui il congegno non funziona, esso non è più un « apparecchio ».

Quindi a me pare che la questione dei singoli pezzi sia sorta per la difficoltà tecnica di determinare l'oggetto imponibile. Quando si dice « apparecchio completo » o « scatola di montaggio », non si dice nulla di tecnicamente qualificato, perchè sorgeranno sempre, a mio avviso, delle possibilità continue di contestazione.

A un certo momento può sorgere la contestazione puramente e semplicemente se conviene pagare a pezzi staccati o a pezzi interi; ma il fatto della contestazione sull'apparecchio non nasce per non pagare niente, ma nasce per sapere se si deve pagare a vuoto per pieno, o si tratta di applicare una tariffa analitica. Adesso la tariffa analitica è scomparsa e abbiamo un pagamento, diciamo così, in blocco, su tutti i pezzi costituenti l'apparecchio, compresa la scatola.

La mia impressione è che da questo punto di vista se noi non riusciamo a definire una maniera, non dico estremamente analitica, ma comprensiva, dal punto di vista per lo meno filologico se non dal punto di vista tecnico, per intendere quale sia la materia

imponibile, le evasioni anzichè diminuire aumenteranno.

Il problema è invece di dare una definizione tale affinchè si sappia, a parte il costo del materiale che manca o che è incorporato nell'apparecchio, quando questo rappresenta già una consistenza tale da definirlo apparecchio con o senza valvole. Secondo questa definizione, bisogna che sia anche data la definizione di « fabbricante », il quale non è soltanto colui che vende l'apparecchio già montato, ma colui che monta l'apparecchio.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Questo disegno di legge è originato da due finalità che sono confluite nello stesso risultato: quello di eliminare due tasse che si sovrapponevano in parte l'una all'altra e cioè, la tassa del 2 per cento sugli apparecchi radioriceventi e telericeventi, e la tassa di radiofonia sulle valvole, sugli altoparlanti e sui materiali elettrici.

Già la categoria interessata aveva chiesto questo provvedimento e la ragione è molto semplice. Se risaliamo, infatti, alle origini storiche di questa imposizione, vediamo che inizialmente il 90 per cento dell'incasso era destinato alla R.A.I. per aiutare il suo funzionamento. Quando, l'anno scorso, si rese necessario provvedere agli impiegati dello Stato, intervenne una serie di disegni di legge tra i quali uno, particolare, che diede alla R.A.I. il 90 per cento, calcolando la percentuale sufficiente. Riportando il tipo di tassa negli schemi naturali, cioè nell'imposta di fabbricazione, si è creduto opportuno, allo scopo di eliminare il complicato sistema di vigilanza e di controllo relativo alla riscossione delle imposte di fabbricazione, di abolire la tassa della radiofonia sulle valvole, sugli altoparlanti e sui materiali elettrici, che hanno una funzione integrante dell'apparecchio, e si è preferito colpire invece il prodotto completo. Questa la ragione principale.

L'altro motivo è stato quello di migliorare il gettito tributario, premesso che dalle nuove disposizioni nessun pregiudizio sarebbe derivato alle entrate dello Stato.

Contemporaneamente si era pensato anche di adottare una norma che stabilisse la tassa di mille lire — da pagare assieme alla tassa di abbonamento —, per l'asporto di apparecchi al difuori delle case degli abbonati; ciò avrebbe avuto lo scopo di sistemare soprattutto il problema degli apparecchi portatili, oggi non completamente regolato. Però il Consiglio dei ministri, quando si è trattato di inserire la norma in questo disegno di legge, ha ritenuto che questa non fosse la sede più opportuna.

Per arrivare alla conclusione, abbiamo pensato che, portare al 3,35 per cento la tassa sull'apparecchio completo, rappresentasse la situazione, diciamo, di parità con la situazione odierna. Le ditte erano molto soddisfatte di ciò e, naturalmente, quando si è deciso di far salire addirittura al 5 per cento l'imposta di fabbricazione, c'è stata un po' di agitazione.

Chiarito questo, dovrei rispondere alle altre osservazioni e posso dire, al riguardo, che con questo provvedimento non solo abbiamo cercato di eliminare le ragioni di complicazione e duplicazione, ma abbiamo considerato, anche, che la funzione effettiva giustamente tassata è data dall'apparecchio completo.

Poichè, giustamente, il senatore Fortunati ha osservato che il montaggio degli apparecchi potrebbe essere effettuato anche fuori degli stabilimenti, ho pensato di proporre un articolo 2-bis e, per completare bene il concetto, accennerei ad un emendamento all'articolo 1, nel senso, cioè, di aggiungere dopo le parole: « scatole di montaggio », le altre: « e gli apparecchi comunque incompleti ». In tale modo credo che potremo risolvere il problema, tenendo soprattutto in considerazione il provvedimento secondo il quale la tassa di fabbricazione viene pagata per conto corrente postale.

Se volete, potremmo anche introdurre una norma in base alla quale l'acquisto della scatola di montaggio dovrebbe essere registrato su un libro di carico e scarico, ma reputo la cosa inopportuna ed eccessiva, trattandosi di imposta di scarsa portata.

Credo che con gli emendamenti che propor-
rò si possa stare abbastanza tranquilli e che
il complesso del disegno di legge possa essere
approvato.

P R E S I D E N T E. Non sono persuaso
in merito alla proposta di togliere comple-
tamente la tassa sulle valvole.

Attualmente il sistema è questo: si paga
sul televisore una tassa nella quale è com-
presa una quota fissa per le valvole; quelle
che vengono vendute separatamente e al di
fuori vengono tassate per lire 55 circa. Se-
condo il senatore Pioia, si possono calcolare
in circa 19 milioni le valvole su cui annual-
mente grava il tributo; una gran parte di
esse arriva dall'estero e viene venduta suc-
cessivamente e al di fuori. Ora vi domando
se convenga trasferire questa tassa su altro
contribuente o se, piuttosto, non sia più op-
portuno mantenere il sistema attuale, sem-
pre che si possa raggiungere la somma di cui
si dicesse: vogliamo liberare il contribuente
da questa tassa! Qui, invece, si abolisce una
tassa per trasferirla altrove.

P I O L A, *relatore*. È sempre il contri-
buente che paga!

P R E S I D E N T E. Bisogna conside-
rare che attualmente questa tassa, pagata da
un gran numero di contribuenti, rende un mi-
liardo, e che, da questo momento, secondo
questo disegno di legge, quel reddito non lo
avremo più. Avrei potuto capire se voi avete
detto: rinunciamo a questo miliardo perchè
non riteniamo giusta questa tassa. Voi, in-
vece, togliete la tassa ai rivenditori di val-
vole e la trasferite ai venditori di televisori,
partendo dal presupposto che nessun pregiu-
dizio potrà derivare alle entrate dello Stato.
Ritengo, pertanto, necessario che il Governo
debba fare bene i suoi calcoli, prima di ri-
nunciare a un miliardo circa, senza discus-
sione.

T R A B U C C H I, *Ministro delle fi-
nanze*. Finora sia i produttori di apparecchi
televisivi, sia i produttori di valvole hanno
pagato una tassa: gli uni in ragione del 2 per

cento, gli altri in ragione di 5, 10, 15 lire,
per valvole, tubi, eccetera, eccetera. Oggi,
noi pensiamo di conglobare le due tasse in
un'unica tassa di radiodiffusione sugli appa-
recchi telericeventi e radioriceventi, per un
motivo di semplicizzazione. È vero che i ven-
ditori di valvole apparentemente vengono
esentati, ma si tratta di una esenzione for-
male, perchè, in realtà, chi compera le valvo-
le in massa, non è il singolo acquirente, ma il
fabbricante il quale scaricherà il peso della
tassa in gran parte sul compratore, in parte
sul venditore. Col nuovo sistema per noi
sarà molto più semplice la riscossione.

R O D A. Su un apparecchio televisivo
del prezzo di lire 50.000, le valvole concor-
rono per la metà?

T R A B U C C H I, *Ministro delle fi-
nanze*. Le valvole concorrono per un terzo.

R O D A. Con l'emendamento da lei pro-
posto, saremo sicuri che non sarà possibile
fatturare, legittimamente, dal negozio di ven-
dita un apparecchio senza valvole? ora, se
questo non sarà possibile legittimamente, un
terzo di quel 5 per cento sfuggirà illegal-
mente. Si tratta proprio di quel terzo rap-
presentato dalle valvole, il quale dà un get-
tito di 900 milioni all'anno e che si presterà
all'evasione.

P I O L A, *relatore*. Ma la tassa colpisce
naturalmente il montaggio anche fuori del
negozio.

R O D A. Non possiamo essere sicuri, e
per questa ragione io proporrei di ridurre
congruamente questa imposta portata al 5
per cento, mantenendo invece la tassazione
sulle valvole, applicabile con un campo di
evasione ristrettissimo.

A parte questo, dobbiamo considerare che
attualmente ci troviamo in un momento di
pieno sviluppo della televisione per cui c'è
un grande smercio di apparecchi, ma allor-
quando il mercato sarà saturo, non avremo
più quel gettito che prevedete.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)73^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Per quello che potrà essere l'espansione del gettito, confido che esso possa durare per un certo tempo, dato che siamo in un periodo di progresso tale che il perfezionamento tecnico supererà la saturazione di mercato.

Per quanto riguarda tutte le altre osservazioni, credo che non ci sarebbe difficoltà a tassare anche le singole parti dell'apparecchio, ma mi pare che ci troveremmo in una enorme difficoltà in quanto saremmo costretti a tassare il mobiletto e tutti gli altri accessori. Ritengo perciò opportuno, per il momento, lasciare il disegno di legge con le modifiche apportate, salvo a ritenere necessari altri emendamenti qualora dovessero verificarsi delle frodi. Per ora potremmo introdurre una norma che comprenda le scatole di montaggio, gli apparecchi comunque incompleti e le parti dell'apparecchio medesimo.

Mi sembra, pertanto, che si possa concludere la discussione e, se il relatore è d'accordo, passare all'esame e all'approvazione del disegno di legge secondo gli emendamenti che mi riservo di proporre.

P I O L A , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le tasse previste dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, sono conglobate in un'unica tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, comprese le scatole di montaggio. Detta tassa è corrisposta nella misura e con le modalità stabilite dalla presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostitui-

re le parole: « conglobate in », con le altre: « sostituite da ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre allo stesso articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo, tendente ad aggiungere dopo le parole « scatole di montaggio », le altre « e gli apparecchi comunque incompleti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

La tassa di cui all'articolo precedente è dovuta nella misura del 5 per cento con facoltà di rivalsa su chi acquista per la rivendita.

Per gli apparecchi di produzione nazionale, la tassa è corrisposta dal fabbricante, all'atto della vendita, sul prezzo dell'apparecchio indicato nella fattura emessa agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, al netto dell'importo degli imballaggi, recipienti e simili e delle spese di trasporto nonchè degli interessi e degli sconti che non concorrono a formare l'entrata imponibile ai fini della imposta suddetta.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero la tassa è corrisposta dall'importatore, all'atto dello sdoganamento, sul valore determinato ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sovratassa dovuti per lo sdoganamento.

La tassa di radiodiffusione non concorre a costituire l'entrata imponibile agli effetti dell'imposta generale sull'entrata.

A questo articolo è stato presentato da parte del Governo un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole « di produzione nazionale », le altre

« le scatole di montaggio e gli apparecchi comunque incompleti »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 2 il Governo propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 2-bis.

La tassa prevista dall'articolo 1 è dovuta anche per la vendita di apparecchi telericeventi e radioriceventi costruiti con scatole di montaggio od apparecchi comunque incompleti e deve essere corrisposta da colui che esegue il montaggio o il completamento o ne effettua la vendita, sulla differenza tra il prezzo dell'apparecchio completo e quello della scatola di montaggio o dell'apparecchio comunque incompleto sul quale la tassa è stata pagata. Nella stessa misura la tassa è dovuta da chiunque, anche fuori dai negozi di vendita, provvede, o per conto proprio o di terzi, al montaggio degli apparecchi o al completamento di apparecchi comunque incompleti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro delle finanze può disporre, con proprio decreto, che gli apparecchi di cui al precedente articolo, provenienti dall'estero, siano muniti di uno speciale contrassegno indicativo dell'avvenuto pagamento della tassa di radiodiffusione, da applicarsi al momento dell'importazione. Con tale decreto saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno e le modalità di applicazione.

(È approvato).

Art. 4.

Per gli apparecchi di produzione nazionale spediti e consegnati in sospeso o in conto deposito la tassa di radiodiffusione è dovuta nel momento stesso in cui sorge l'obbligo del pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

Art. 5.

Il pagamento della tassa di radiodiffusione è effettuato:

a) per gli apparecchi di produzione nazionale mediante il servizio dei conti correnti postali, con le modalità e nei termini previsti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata. L'autorizzazione al versamento dell'imposta generale sull'entrata con postagiuro cumulativo settimanale è valida anche per il pagamento della tassa di radiodiffusione;

b) per gli apparecchi provenienti dall'estero mediante versamento diretto all'ufficio doganale.

(È approvato).

Art. 6.

Per il mancato pagamento della tassa di radiodiffusione è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte la somma non corrisposta.

Se la tassa è pagata oltre il termine stabilito, ma prima dell'accertamento della violazione, si applica la soprata tassa del 10 per cento sulla somma corrisposta in ritardo.

Le violazioni sono accertate dagli organi competenti per le infrazioni alle norme relative all'imposta generale sull'entrata in base alle risultanze dei registri e documenti prescritti agli effetti dell'imposta stessa. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni ed aggiunte.

(È approvato).

Art. 7.

Gli apparecchi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati consegnati o spediti in conto deposito o in sospeso e per i quali siano state assolte le tasse previste dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale, 1° dicembre 1945, n. 834, non sono soggetti alla tassa stabilita con la presente legge. Sulle relative fatture di vendita devono essere indicati gli estremi dei documenti da cui risulti l'avvenuta corresponsione delle tasse predette.

Le tasse, corrisposte ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, sulle valvole e sugli altoparlanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano giacenti presso i fabbricanti e gli importatori dei materiali stessi o presso i fabbricanti di apparecchi, sono rimborsate su domanda degli interessati.

La domanda di rimborso, corredata dalla distinta dei materiali cui si riferisce, deve essere presentata all'Intendenza di finanza. Il rimborso, previo accertamento da eseguirsi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, è effettuato in quattro rate trimestrali di uguale importo.

(È approvato).

Art. 8.

L'obbligo di registrazione previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è limitato agli apparecchi telericeventi e radioriceventi ed alle scatole di montaggio. Il registro di carico e scarico, modello 101, è modificato in conformità al disposto del presente articolo.

A questo articolo è stato proposto da parte del Governo un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « scatole di montaggio », le altre: « e gli apparecchi comunque incompleti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, e 3 del regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, nonchè tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che la Presidenza procederà al coordinamento del provvedimento stesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari